

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **201/1983** (ECLI:IT:COST:1983:201)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **25/05/1983**; Decisione del **23/06/1983**

Deposito del **29/06/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **12796**

Atti decisi:

N. 201

ORDINANZA 23 GIUGNO 1983

Deposito in cancelleria: 29 giugno 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 184 del 6 luglio 1983.

Pres. ELIA - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 3 agosto 1978, n. 405

(Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto) promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1978 dal Pretore di Partinico nel procedimento penale a carico di Pizzo Giuseppe, iscritta al n. 225 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 234 del 1981;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Partinico - con ordinanza emessa il 28 novembre 1978 (ma pervenuta alla Corte il 13 marzo 1981) - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 3 agosto 1978, n. 405 (in tema di esclusioni oggettive dall'amnistia), per pretesa violazione degli artt. 3 e 25 Cost.: assumendo, da un lato, che sarebbe arbitrario non far beneficiare dell'amnistia cittadini che abbiano commesso reati sanzionati con pene identiche o meno severe di quelle previste per reati amnistiati; ed aggiungendo, d'altro lato, che l'esclusione dall'amnistia rappresenterebbe essa stessa una pena, ponendosi dunque in contrasto con l'art. 25 cpv. della Costituzione, "in quanto non espressamente prevista da una legge anteriore alla data del commesso reato";

e che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo nel senso dell'infondatezza.

Considerato che rilevante nella specie è l'esclusione oggettiva dall'amnistia prevista dall'art. 2, primo comma, lett. c n. 1, della legge n. 405 del 1978, nella parte riguardante i "lavori eseguiti senza licenza o concessione"; e che la Corte ha già riconosciuto in diverse occasioni (cfr. le sentenze n. 175 del 1971, n. 4 del 1974 e n. 214 del 1975) che spetta al legislatore, nei limiti della razionalità, "la scelta del criterio di discriminazione tra reati amnistiabili o non" e che la peculiarità del bene protetto dalla disciplina penale in questione, quale risulta con chiarezza nella specie, consente di dettare una diversa e peculiare disciplina anche in sede di amnistia, pur quando l'entità della pena edittale prevista per il reato non amnistiato sia pari od inferiore a quella comminata per altri reati, per cui venga concesso il beneficio in esame;

considerato, d'altronde, che appare del tutto arbitrario equiparare ad una pena - in riferimento al primo capoverso dell'art. 25 Cost. - la negata o mancata concessione dell'amnistia.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 3 agosto 1978, n. 405, sollevata dal Pretore di Partinico, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.